D.L. 4 luglio 2006, n. 223. [c.d. "Decreto Visco - Bersani"]
(Gazz. Uff. n. 153 del 4 luglio 2006)
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
Versione: 3
Modificativo: L. 27 dicembre 2006, n. 296
Decorrenza: Dal 1° gennaio 2007
Entrata in vigore:
4 luglio 2006

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, (1) degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

Note:
(1) Parole inserite dall'art. 1, comma 68, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007.